



LEGGE 221/2015

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
Art. 1.	<i>Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare</i>	Si	
Art. 2.	<i>Destinazione dell'incremento dell'aliquota di prodotto per la concessione di coltivazione di idrocarburi</i>	Si	
Art. 3.	<i>Disposizioni concernenti la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile</i>		Aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile con delibera CIPE da adottare, in prima attuazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (co. 2).
Art. 4.	<i>Modifiche alla disciplina dell'ENEA</i>		Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è nominato il consiglio di amministrazione, incluso il presidente (co. 6). Il Ministro dello sviluppo economico adotta, altresì, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione proposti dal consiglio

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
			<p>di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina (co. 7). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è nominato un componente del collegio dei revisori dei conti (co. 7).</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA co. 9).</p> <p>Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività (co. 11).</p>
Art. 5. co. 1 e 2	<i>Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile</i>		<p>Decreto del Ministro dell'ambiente entro 60 dall'entrata in vigore della legge per la definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti (co. 2).</p> <p>Entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti, decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari.</p>
Art. 5. co. 3	<i>Contributo alla Regione Emilia-Romagna per il completamento del corridoio ciclistico Eurovelo 7</i>	Si	
Art. 5. co.	<i>Infortunio in itinere</i>	Si	

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
4 e 5			
Art. 5. co. 6	<i>Mobility manager scolastico</i>		Decreto del Ministro dell'istruzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, recante specifiche linee guida per favorire l'istituzione del Mobility manager scolastico.
Art. 6.	<i>Disposizioni in materia di aree marine protette</i>	Si	
Art. 7.	<i>Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica</i>	Si	Adempimenti delle regioni.
Art. 8.	<i>Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione</i>	Si	
Art. 9.	<i>Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione</i>	Si	
Art. 10.	<i>Destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di</i>	Si	

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>quote di emissione di gas serra</i>		
Art. 11.	<i>Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private</i>	Si	
Art. 12.	<i>Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC</i>		Titoli di efficienza energetica con le modalità definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 13.	<i>Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas</i>	Si	Adempimenti delle regioni.
Art. 14.	<i>Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale</i>	Si	
Art. 15.	<i>Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili</i>	Si	
Art. 16.	<i>Agevolazione per il ricorso agli appalti verdi</i>	Si	
Art. 17.	<i>Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE</i>	Si	
Art. 18.	<i>Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi</i>		Decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato all'incremento progressivo della percentuale a cui applicare i CAM nelle gare di appalto per beni e servizi, nell'arco di cinque anni, e l'aggiornamento dell'allegato che elenca i medesimi (co. 3).
Art. 19.	<i>Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici</i>	Si	
Art. 20.	<i>Consumo energetico delle lanterne</i>	Si	

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>semaforiche</i>		
Art. 21.	<i>Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale</i>		<p>Il comma 1 prevede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.</p> <p>Il comma 4 prevede un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione del Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili.</p>
Art. 22.	<i>Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori</i>	Si	
Art. 23.	<i>Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi</i>		<p>Il comma 1 prevede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un decreto del Ministro dello sviluppo economico, per l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e per fissare le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti; - un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire il livello degli incentivi e le percentuali minime di materiale nei manufatti; - uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
			<p>ambientale dei consumi nel settore della PA, per definire specifici criteri per incentivi e materiali.</p> <p>Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilisce i criteri e il livello di incentivo, per l'acquisto di manufatti. .</p>
Art. 24.	<i>Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici</i>	Si	
Art. 25.	<i>Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti</i>	Si	
Art. 26.	<i>Fertilizzanti correttivi</i>	Si	
Art. 27.	<i>Pulizia dei fondali marini</i>		<p>-Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei alla raccolta rifiuti (co. 1).</p> <p>- Con decreto del Ministro dell'ambiente sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti (co 2).</p>
Art. 28.	<i>Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>	SI	
Art. 29.	<i>Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti</i>	SI	<p>- D.P.C.M. che approva tabella di equiparazione per inquadramento del personale nel Ministero dell'ambiente.</p> <p>- Un decreto del Ministero dell'ambiente può prevedere ulteriori</p>

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
			modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione (SISTRI) per gli imprenditori agricoli (co. 6)
Art. 30.	<i>Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi</i>	Si	
Art. 31.	<i>Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale</i>	Si	
Art. 32.	<i>Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio</i>		Decreto del Ministro dell'ambiente recante linee guida definite entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co.1).
Art. 33.	<i>Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti</i>	Si	
Art. 34. Art. 35.	<i>Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica</i>	Si	
Art. 36.	<i>Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti</i>	Si	
Art. 37.	<i>Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico</i>	Si	
Art. 38.	<i>Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici</i>		Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un decreto del Ministro dell'ambiente stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (co.1).
Art. 39.	<i>Sistema di restituzione di specifiche</i>		Con un regolamento adottato con decreto del Ministro

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare (vuoto a rendere)</i>		dell'ambiente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione prevista e i relativi incentivi (co.4).
Art. 40.	<i>Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni</i>		Provvedimento del Ministero dell'ambiente da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge , per stabilire le modalità attuative in relazione alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative (co.1).
Art. 41.	<i>Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici</i>	Si	
Art. 42.	<i>Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati</i>		Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge un decreto del Ministro dell'ambiente stabilisce criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Art. 43.	<i>Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori</i>	SI	Previsti decreti del Ministro dell'ambiente per la ripartizione dei proventi derivanti da tariffe (co. 2 e 3).
Art. 44.	<i>Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti</i>	Si	
Art. 45.	<i>Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati</i>	Si	Adempimenti delle regioni.
Art. 46.	<i>Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica</i>	SI	

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
Art. 47.	<i>Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica</i>		Adempimenti delle regioni.
Art. 48.	<i>Rifiuti ammessi in discarica</i>		L'ISPRA individua, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per il conferimento in discarica.
Art. 49.	<i>Miscelazione dei rifiuti</i>	SI	
Art. 50.	<i>Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale</i>	SI	
Art. 51.	<i>Norme in materia di Autorità di bacino</i>		<p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle nuove Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989.</p> <p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità.</p> <p>Ulteriori adempimenti sono legati all'adozione dello statuto, alla nomina del segretario generale delle nuove autorità di bacino, nonché alla nomina della conferenza operativa delle nuove autorità di bacino.</p>
Art. 52.	<i>Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto</i>	SI	Con decreto del Ministro dell'ambiente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico</i>		domanda di concessione (comma 5)
Art. 53.	<i>Materiali litoidi</i>	SI	
Art. 54.	<i>Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico</i>	SI	
Art. 55.	<i>Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico</i>		Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 56.	<i>Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto</i>		Con decreto del Ministro dell'ambiente da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo (comma 4). Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento (comma 7).
Art. 57.	<i>Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria</i>	SI	
Art. 58.	<i>Fondo di garanzia delle opere idriche</i>		D.P.C.M. , da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 59.	<i>Contratti di fiume</i>	SI	
Art. 60.	<i>Tariffa sociale del servizio idrico</i>		D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'ambiente da emanare

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>integrato</i>		entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 61.	<i>Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato</i>		Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
Art. 62	<i>Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano</i>	SI	
Art. 63.	<i>Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta</i>	SI	
Art. 64.	<i>Infrastrutture per impianti radioelettrici</i>		E' previsto un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma per rendere applicabile la disposizione da subito è stata prevista una tariffa transitoria.
Art. 65.	<i>Acque reflue dei frantoi oleari</i>	SI	
Art. 66.	<i>Scambio beni usati</i>	SI	
Art. 67.	<i>Comitato per il capitale naturale</i>		Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale
Art. 68.	<i>Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli</i>	SI	Schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 69.	<i>Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche</i>	SI	
Art. 70	<i>Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi</i>		Adozione dei decreti legislativi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
	<i>ecosistemici e ambientali</i>		
Art. 71	<i>Oil free zone</i>	SI	
Art. 72	<i>Strategia nazionale delle Green community</i>		La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.
Art. 73.	<i>Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili</i>	SI	
Art. 74	<i>Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici</i>	SI	
Art. 75	<i>Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES</i>	SI	
Art. 76	<i>Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico</i>	SI	Proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'adozione dei decreti legislativi.
Art. 77	<i>Impignorabilità degli animali da affezione e da compagnia del debitore</i>	SI	

ARTICOLI COMMI		APPLICABILI	DA ATTUARE
Art. 78	<i>Disciplina in materia di dragaggi</i>	SI	Definizione dei valori di riferimento in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente.